



# **CITTÀ DI POTENZA**

**UNITÀ DI DIREZIONE FISCALITÀ LOCALE ED ENTRATE PER SERVIZI**

<p style="text-align: center;"><b>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI</b></p>
--

Regolamento approvato con delibera consiliare n. 204 del 06/10/95 e successivamente integrato e modificato con:

- delibera consiliare n. 21 del 29/02/1996;
- delibera consiliare n. 145 del 02/08/1996;
- delibera consiliare n. 68 del 05/03/1999;
- delibera consiliare n. 52 del 28/02/2000;
- delibera consiliare n. 82 del 30/03/2000;
- delibera consiliare n. 20 del 25/02/2002;
- delibera consiliare n. 24 del 28/03/2003;
- delibera consiliare n. 23 del 30/03/2004;
- delibera consiliare n. 38 del 26/05/2006;
- delibera consiliare n. 28 del 31/03/2008;
- delibera consiliare n. 139 del 28/06/2011

## INDICE

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	4
ART. 2 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA .....	4
ART. 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 4 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA .....	4
ART. 5 - CASE COLONICHE.....	5
ART. 5 BIS - LOCALI ED AREE TASSABILI .....	5
ART. 6 - LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA.....	5
ART. 7 - RIFIUTI SPECIALI .....	6
ART. 8 - DETASSAZIONE PARZIALE (abrogato) .....	8
ART. 9 - DESTINAZIONE PROMISCUA.....	8
ART. 10 - ESCLUSIONE DALLA TASSA (abrogato).....	9
ART. 11 - SOGGETTI PASSIVI – SOLIDARIETÀ .....	9
ART. 12 - CONDOMINIO – MULTIPROPRIETÀ – CENTRI COMMERCIALI .....	9
ART. 13 - DECORRENZA DELL’OBBLIGAZIONE .....	9
ART. 14 - TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE E PER LE TETTOIE.....	10
ART. 15 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D’USO.....	10
ART. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI .....	11
ART. 17 - AGEVOLAZIONI SULLA TASSA .....	13
ART. 18 - ESENZIONI DALLA TASSA .....	15
ART. 18 BIS - COMMISURAZIONE DELLA TASSA.....	15
ART. 19 - TARIFFE.....	15
ART. 20 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO .....	16
ART. 21 - SERVIZIO STAGIONALE.....	17
ART. 22 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO .....	17
ART. 23 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ...	17
ART. 24 - DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE .....	19
ART. 25 - LOTTA ALL’EVASIONE.....	20

ART. 26 - ACCERTAMENTO .....	21
ART. 27 - RISCOSSIONE .....	21
ART. 28 - CONTROLLO DEI DATI.....	22
ART. 29 - ACCESSO AGLI IMMOBILI .....	22
ART. 30 - ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE.....	23
ART. 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	23
ART. 32 - SGRAVI E RIMBORSI .....	23
ART. 33 - CONTENZIOSO .....	24
ART. 34 - SANZIONI .....	24
ART. 35 -ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA.....	24
ART. 36 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI .....	25
ART. 37 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO (abrogato).....	25
ART. 38 - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO .....	25
ART. 39 - RINVIO.....	25
ART. 40 - NORMA TRANSITORIA.....	25

## **ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

## **ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

## **ART. 3 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

## **ART. 4 PRESUPPOSTO DELLA TASSA**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali, di **aree coperte (comprese tettoie e simili)** e scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni e delle aree scoperte adibite a verde, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso di fatto in maniera continuativa.

## **ART. 5 CASE COLONICHE**

1. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

## **ART. 5 BIS LOCALI ED AREE TASSABILI**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili:

a) Tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi del successivo art.6;

b) I vani secondari o accessori di quelli di cui alla precedente lett. a) (ingressi, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, **scale**, ecc), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale (rimesse, autorimesse, ecc);

2. Agli effetti di cui al comma 1, si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art. 6, commi 2 bis e 2 ter, le aree scoperte operative, cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a posteggi e parcheggi, sale da ballo all'aperto, distributori di carburante, cinema, banchi di vendita all'aperto, aree destinate al carico e allo scarico delle merci, aree destinate al ricovero di automezzi per la propria attività).

3. Ai fini dell'applicazione della tassa va computata la superficie occupata da eventuali arredi, banchi di esposizione e di vendita di merci, ecc.

## **ART. 6 LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI A TASSA**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

2. Presentano tale caratteristica, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine

elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m.1,50 nella quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile (quali ad esempio scale, portoni di ingresso, vestiboli, portici, cortili, ecc.). Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono soggette a tassazione, invece, i locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici, ecc.) o comunque destinati ad uso diverso anche se inseriti nel complesso sportivo, nonché le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico;

e) unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e non allacciate alle utenze luce, gas e acqua, ad eccezione dei locali di cui al punto b) e dei depositi, garage e box, che, seppure privi di mobili, suppellettili e delle utenze luce, gas e acqua, sono soggetti a tassazione. **Le unità immobiliari censite nel catasto edilizio urbano con una categoria diversa dalle abitazioni, seppure vuote e prive di ogni utenza, sono soggette a tassazione con la tariffa prevista per le pertinenze abitative;**

f) fabbricati danneggiati, non utilizzabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione.

2bis. Non sono soggette alla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie:

a) a locali adibiti a civili abitazioni (terrazze esterne e scoperte, balconi, posti auto all'aperto);

b) a locali diversi dalle civili abitazioni (parcheggi gratuiti per clienti).

2ter. Non sono soggette alla tassa le aree adibite a verde.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

## **ART. 7 RIFIUTI SPECIALI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Rimangono comunque assoggettati a tassazione ordinaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi, sale d'attesa, corridoi, ecc.

2. La superficie tassabile di cui al comma 1, viene così determinata:

a) **lavanderie e tintorie:** viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da macchine per il lavaggio dei capi;

b) **officine per riparazione di auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto:** viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata da ponti o fosse destinate alla manutenzione dei veicoli o al cambio dell'olio, alla sostituzione delle batterie.

c) **autocarrozzerie, verniciatori in genere:** viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dalla cabina forno, dai banchi di trazione;

d) **officine meccaniche, officine di carpenteria metallica:** viene esclusa dalla tassa la superficie effettivamente occupata dai macchinari di produzione o comunque l'area destinata in senso stretto alla lavorazione;

e) **tipografie, stamperie, incisioni, laboratori fotografici:** viene esclusa dalla tassa la superficie delle sale di lavorazione tipografica (composizione e stampa) e la superficie della sala di sviluppo e stampa;

f) **stabilimenti industriali:** va esclusa dal computo della tassa la superficie destinata stabilmente alla lavorazione e produzione industriale, sempre che i rifiuti prodotti non siano stati, con apposita delibera comunale, assimilati agli urbani. Restano comunque assoggettati a tassazione piena, in base alla categoria di appartenenza, i locali e le superfici degli stabilimenti industriali adibiti ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (pure se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), anche se dette superfici siano ubicate all'interno degli stessi locali dove si svolge l'attività produttiva.

g) **distributori di carburanti:** sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;

- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

- i parcheggi gratuiti ad uso dei clienti;

h) **macellerie:** viene esclusa dalla tassa la superficie destinata all'attività di macellazione e di lavorazione delle carni. Va computata, invece, la superficie delle restanti parti della macelleria, ossia l'area destinata alla vendita, i locali adibiti ai servizi (spogliatoi, servizi igienici, ecc.), eventuale deposito o cantina;

i) **studi medici, dentistici, veterinari, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi:** sono escluse dal computo della superficie tassabile l'ambulatorio di visita e di analisi. Di contro va computata la superficie delle restanti parti dell'insediamento, quali la sala d'attesa, i servizi igienici, i corridoi, ecc.

l) **ospedali e cliniche:** sono escluse dalla tassazione le sale operatorie, gli ambulatori di visita e di analisi, ed in generale gli altri locali in cui l'attività sanitaria implichi la formazione di rifiuti pericolosi, infettivi. Sono, invece, soggetti alla tassa i locali ove non si esercitano attività sanitarie, quali gli uffici amministrativi e tecnici, i locali utilizzati dal personale, le sale di attesa e le stanze di semplice degenza, le mense, i corridoi, ecc.

m) **estetiste:** viene esclusa dalla tassazione la superficie utilizzata come sauna e quella utilizzata in via esclusiva per le cerette;

n) **parrucchieri:** viene esclusa dalla tassazione la superficie utilizzata per la preparazione di tinture, di polveri decoloranti, di prodotti per permanenti e comunque di qualsiasi altro materiale classificato come rifiuto speciale.

3. L'elencazione delle attività di cui al comma 2 ha carattere esemplificativo. Per situazioni in essa non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia.

4. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati a causa delle particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 40 per cento sulla superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano rifiuti speciali non assimilati).

5. Per beneficiare della detassazione, i produttori di rifiuti speciali non assimilati e pericolosi debbono presentare apposita richiesta nella quale deve essere indicata l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola tali rifiuti. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali, con indicazione dei mq. e delle destinazioni d'uso delle superfici utilizzate;
- b) copia del contratto di smaltimento con ditta autorizzata.

6. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale detassazione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione. In caso di mancata presentazione della denuncia entro il predetto termine, la richiesta di detassazione produce effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della domanda.

7. Il contribuente è obbligato a denunciare qualsiasi variazione che incida sulla determinazione della superficie tassabile. L'Ufficio Tributi, può, in ogni caso, richiedere annualmente copia del contratto di smaltimento.

8. La detassazione non può in alcun modo essere concessa se i rifiuti speciali sono dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune.

## **ART. 8 DETASSAZIONE PARZIALE (abrogato)**

## **ART. 9 DESTINAZIONE PROMISCUA**

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività

economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

**ART. 10**  
**ESCLUSIONE DALLA TASSA (abrogato)**

**ART. 11**  
**SOGGETTI PASSIVI – SOLIDARIETÀ**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. I rappresentanti legali o amministratori di Società, Enti o Associazioni con personalità giuridica sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà. Quanto sopra vale anche per le associazioni, comitati, ecc., non legalmente riconosciute.

**ART. 12**  
**CONDOMINIO – MULTIPROPRIETÀ – CENTRI COMMERCIALI**

1. Per le parti comuni del condominio di cui all'art.1117 del codice civile, che possono produrre rifiuti, l'obbligazione del pagamento della tassa cade a carico di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**ART. 13**  
**DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione

o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 12, comma 2.

**ART. 14**  
**TARIFFE PER LE AREE SCOPERTE E PER LE TETTOIE**

1. Alle aree scoperte operative e **alle tettoie** si applica la relativa tariffa prevista per la categoria di cui all'art. 16, comma 1, lettera 22 del presente regolamento.

**ART. 15**  
**TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

1. La tariffa unitaria viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, come dal seguente prospetto:

	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIDUZIONE PREVISTA</b>	<b>PERCENTUALE APPLICAZIONE TASSA</b>
1	Abitazione di residenza dell'unico occupante, escluso le pertinenze;	30%	70%
2	Abitazioni (escluso le pertinenze), tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune.....	30%	70%
3	I locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.....	30%	70%
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.....	30%	70%

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra non sono cumulabili tra loro né sono cumulabili con le agevolazioni e le tariffe ridotte di cui agli artt. 17 e 23 del presente regolamento, e sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia

originaria integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto, si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.

## **ART. 16**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE SUPERFICI TASSABILI**

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinate, sono suddivise nelle seguenti ventidue categorie:

#### CLASSIFICAZIONE

- 1) abitazioni, residenze, affittacamere;
- 2) alberghi, pensioni, locande, bagni pubblici e diurni, esercizi pubblici di autorimesse, rimesse di carri funebri, aree e stazioni di servizio, spedizionieri, corrieri espresso;
- 3) caserme e carceri;
- 4) istituti di educazione, collegi, convitti, scuole pubbliche e private, case di riposo e istituti di assistenza;
- 5) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavole calde e fredde, hamburgerie;
- 6) bar, gelaterie, pasticcerie;
- 7) cinematografi e teatri;
- 8) circoli privati, di ritrovo, di divertimento, sale da ballo, discoteche, sale da gioco, platee e aree per spettacoli o balli all'aperto, palestre, impianti sportivi, anche se esercitati sotto forma di associazioni;
- 9) uffici pubblici, ospedali, cliniche private, laboratori di analisi mediche e cliniche, case di cura, centri di riabilitazione e di fisioterapia;
- 10) stazioni ferroviarie, metropolitane e autobus;
- 11) uffici privati, studi professionali (legali, tecnici, di consulenza, medici, dentistici, odontotecnici, veterinari, ecc.) agenzie di viaggio, autoscuole, istituti assicurativi, istituti di credito, istituti finanziari, istituti di formazione;
- 12) associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, benefiche, archivi, musei, biblioteche, pinacoteche;
- 13) pertinenze abitative (garages privati, cantine, soffitte, depositi, ecc.);
- 14) esercizi e depositi all'ingrosso di beni non alimentari/non deperibili;
- 15) esercizi commerciali (mobilifici, concessionari di veicoli, espositori di articoli igienico-sanitari) con superficie espositiva superiore a 400 metri quadrati;
- 16) esercizi e depositi all'ingrosso di beni alimentari/deperibili;
- 17) esercizi e depositi al dettaglio di beni alimentari o beni deperibili;

- 18) esercizi e depositi al dettaglio di beni non alimentari/non deperibili;
- 19) locali ed aree ad uso di produzione artigianale ( es: elettrauto, fabbro, falegname, parrucchiere, pizzerie e pasticcerie d'asporto);
- 20) locali ed aree ad uso di produzione industriale;
- 21) locali comunali.
- 22) aree scoperte operative, **tettoie e similari.**

Per le categorie così individuate permane l'intassabilità di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili a quelli urbani.

2. I depositi, gli uffici e i locali accessori o pertinenziali al servizio delle attività economiche di qualsiasi tipo seguono la medesima misura tariffaria delle attività stesse.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani ed equiparati.

**4. Quando uno stesso fabbricato, porzione di esso, locale o area, è adibito a diversi usi, si applicano le tariffe corrispondenti allo specifico uso. (ABROGATO)**

5. Nel caso di esercizi commerciali con superfici espositiva superiore a 400 metri quadrati, all'intera superficie occupata (uffici, servizi, depositi, area di vendita, ecc, con l'esclusione della superficie ove si producono rifiuti speciali) si applica la tariffa prevista per la categoria n. 16.

6. La categoria dei "locali ed aree a produzione artigianale" si applica solo sulla superficie ove avviene in senso stretto la produzione artigianale (laboratorio) e sui relativi depositi ad essa collegati funzionalmente. Per gli altri locali (vendita, esposizione), si applica la tariffa prevista per la relativa categoria.

7. Per le attività per le quali è prevista una specifica categoria (palestre, impianti sportivi, circoli privati, di ritrovo, di divertimento, sale da ballo, discoteche, etc) si applica la corrispondente tariffa, anche se le attività stesse sono esercitate sotto forma di associazione.

8. Qualora l'attività di odontotecnico sia esercitata nei locali di uno studio dentistico, si applica la tariffa corrispondente alla categoria degli studi professionali (cat. 12). In caso diverso, qualora il locale è adibito solo ed esclusivamente a laboratorio odontotecnico, si applica la categoria del laboratorio (art. 20).

**9. Per le pizzerie, le pasticcerie d'asporto, e per le attività di produzione e vendita di pasta fresca, iscritte solo nel registro degli artigiani, e non anche presso la Camera di Commercio con la qualifica di imprenditore, si applica la tariffa prevista per la categoria n. 20. Nel caso di iscrizione contestuale presso la camera di commercio come artigiano e come imprenditore si applica il comma 6 del suddetto articolo.**

**ART. 17**  
**AGEVOLAZIONI SULLA TASSA**

**Agevolazioni legate al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani**

1. Alle utenze non domestiche che avviano al recupero, tramite soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico, rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani in base a norme di legge o a provvedimenti adottati dal Comune, sarà applicata una riduzione a consuntivo del tributo, mediante sgravio della tassa iscritta a ruolo per l'anno precedente.

2. A tal fine il produttore deve inoltrare apposita richiesta al Servizio Tributi dell'Ente entro il 30 aprile di ogni anno, allegando la seguente documentazione:

a) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/1968, nella quale siano indicate, relativamente all'anno precedente, la quantità totale e la percentuale di rifiuti speciali assimilati agli urbani avviata al recupero rispetto al totale di rifiuti speciali assimilati prodotti;

b) copia dei registri di carico e scarico previsti dal DM 1 aprile 1998, n. 148;

c) copia della fattura che il riciclatore emette a carico del produttore per avviare i rifiuti al recupero.

3. Sulla base della richiesta presentata, l'A.C.T.A., acquisita tutta la documentazione, propone all'Ufficio Tributi la misura della riduzione tariffaria da applicare, previa rigorosa valutazione tecnica.

La riduzione non potrà mai essere concessa in base ad un criterio meramente proporzionale alla quantità e qualità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in quanto occorre tener conto dei costi fissi e generali del servizio e dei costi dei servizi collettivi o comuni coperti dalla tassa, i quali rimangono, sia pure in parte, a carico degli operatori, anche se in ipotesi dimostrino di aver avviato al recupero tutti i rifiuti assimilati prodotti.

In ogni caso la misura della riduzione non potrà mai essere superiore al 50% della tassa iscritta a ruolo.

4. La riduzione di cui al presente comma ha effetto esclusivamente per le attività di recupero avviate a partire dall'anno 1999.

**Agevolazioni per scuole pubbliche ed organizzazioni di volontariato**

**5. Per i locali e le aree delle scuole pubbliche è prevista una riduzione tariffaria del 40% in considerazione del minor utilizzo degli stessi in alcuni mesi dell'anno. Alle università, invece, si applica una riduzione tariffaria del 25%. Entrambe le riduzioni sono applicate d'ufficio, fermo restando l'obbligo della denuncia di cui all'art. 24 del presente regolamento. (ABROGATO)**

Le riduzioni di cui sopra non sono cumulabili con le agevolazioni e le tariffe ridotte di cui agli artt. 17 e 23 del presente regolamento.

6. Per i locali e le aree scoperte occupati da organizzazioni di volontariato disciplinate dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, che siano iscritte nell'apposito registro tenuto dalla Regione Basilicata ai sensi dell'art. 6 della predetta Legge, è prevista una riduzione tariffaria del 60%.

L'agevolazione è accordata su denuncia del contribuente ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, con effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo a

quello di presentazione della denuncia stessa.

Agevolazioni legate a situazioni di disagio economico e sociale

*(si rinvia all'art. C) e C bis) del Capo II del vigente Regolamento delle prestazioni sociali agevolate, il cui testo è qui integralmente riportato)*

7. A favore dei nuclei familiari con particolari condizioni di disagio economico-sociale, rilevate mediante il calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), così come definito dal D.l.s 31 marzo 1998 n.109, e successive modificazioni e integrazioni Sono previste le seguenti agevolazioni tariffarie in materia di tassa rifiuti, con riferimento ai soli locali destinati ad abitazione principale e relative pertinenze:

a) in presenza di I.S.E.E. compreso fra zero e 2.500 euro è prevista una riduzione della tassa rifiuti pari all'80%. Per i nuclei familiari con uno o più componenti con invalidità pari al 100%, il suddetto limite di 2.500 euro è elevato a 5.000 euro.

8. Per beneficiare delle suddette agevolazioni, l'interessato deve presentare, dal 1° gennaio al 31 luglio di ogni anno, apposita domanda scritta, a cui deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare relative all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

b) eventuale certificato di invalidità pari al 100%, rilasciato da competenti servizi sanitari pubblici;

c) copia di un documento di riconoscimento del richiedente (in caso di invio della domanda a mezzo posta).

9. Ricorrendo i requisiti per l'accoglimento della domanda, i benefici in materia di tassa rifiuti vengono applicati a partire dal 1° gennaio per l'intero anno di presentazione della domanda, che deve essere ripresentata di anno in anno. Tali agevolazioni in materia di tassa rifiuti non sono cumulabili con altre riduzioni o agevolazioni previste per il medesimo tributo, per cui, d'ufficio, si applica quella più favorevole per il contribuente.

10. ABROGATO.

11. In casi eccezionali, pur in presenza di un I.S.E.E. superiore ai limiti previsti nei commi precedenti, ricorrendo condizioni di gravissimo disagio economico-sociale, in base alla valutazione degli assistenti sociali, su richiesta scritta e motivata del Dirigente dell'Unità di Direzione Servizi Socio-Assistenziali, saranno concesse le stesse riduzioni previste nei commi precedenti.

12. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti saranno approvate di anno in anno e la spesa relativa sarà iscritta in bilancio quale autorizzazione di "spesa fiscale". La copertura sarà assicurata con risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio in cui è operata l'iscrizione suddetta.

## **ART. 18 ESENZIONI DALLA TASSA**

1. Per i locali e le aree destinati all'esercizio del culto è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa rifiuti, con esclusione della abitazione parrocchiale e degli altri locali destinati ad un uso diverso da quello dell'esercizio del culto in senso stretto.

L'agevolazione è accordata in seguito a denuncia del contribuente ai sensi dell'art. 24 del presente Regolamento, con effetto dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

2. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree scoperte utilizzati dal Comune per uffici e servizi.

### **3. ABROGATO.**

4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 saranno approvate di anno in anno e la spesa relativa verrà iscritta in bilancio quale autorizzazione di "spesa fiscale". La copertura sarà assicurata con risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio in cui è operata l'iscrizione suddetta.

## **ART. 18 BIS COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

1. La tassa è commisurata in base alla qualità e quantità medie ordinarie per unità di superfici imponibili dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento.

2. Il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni comprende le spese inerenti allo stesso e, comunque, gli oneri diretti e indiretti previsti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.

3. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa, un importo non superiore al cinque per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

4. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

## **ART. 19 TARIFFE**

1. Le tariffe vengono deliberate dal Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, o nel diverso termine stabilito dalla legge, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono

prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:

a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;

b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica;

c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione della tariffa, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente, il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi.

## **ART. 20**

### **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 (cinquanta) per cento.

3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento o quelle del D.Lgs. 507/1993, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

## **ART. 21**

### **SERVIZIO STAGIONALE**

1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del precedente art. 10.

2. La tassa rimane comunque dovuta nella misura del 40 per cento dell'importo annuo.

## **ART. 22**

### **INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO**

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

2. La tassa rimane comunque dovuta nella misura del 40 per cento.

## **ART. 23**

### **APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Per le unità immobiliari situate all'interno del perimetro di raccolta, così come individuato con deliberazione consiliare n. 347/92 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa è dovuta nella misura del 100%, qualunque sia la distanza dal più vicino contenitore, fermo restando l'applicazione dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della città nella parte in cui prevede la distanza minima e massima di collocazione dei contenitori dei rifiuti.

**Per le unità immobiliari situate fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella misura del:**

**a) 65% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è inferiore o uguale a 500 metri;**

**b) 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri.**

**La distanza che rileva, ai fini del riconoscimento della suddetta riduzione, tariffaria è quella tra il cassonetto e l'accesso del locale o dell'area sulla pubblica via. Poiché infatti il posizionamento dei contenitori per i rifiuti ed il loro svuotamento deve essere effettuato su strade pubbliche, la lontananza della porta dell'abitazione dall'accesso alla pubblica via non rileva ai fini del calcolo della suddetta distanza del cassonetto.**

3. La denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. In questo caso l'eventuale riduzione decorre dalla data di inizio dell'occupazione o detenzione. In caso, invece, di mancata presentazione della denuncia entro il predetto termine, la richiesta di riduzione produce effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della richiesta stessa;

4. In caso di mancato svolgimento del servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani circa la distanza massima di collocazione dei contenitori, la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40% della tariffa.

Le condizioni suindicate debbono essere fatte rilevare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 60 giorni a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

**Ai fini del riconoscimento della riduzione di cui al presente comma, le violazioni denunciate dal contribuente devono essere continue, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio o dalla presenza di cantieri edili.**

**La riduzione si applica anche quando la distanza massima del cassonetto di cui all'art. 9 del regolamento di servizio non possa essere rispettata per motivi di sicurezza, di igiene, o per impedimenti di natura tecnica, debitamente certificate dal soggetto gestore del servizio.**

5. Le tariffe ridotte di cui al presente articolo non sono cumulabili con le particolari condizioni d'uso e le agevolazioni di cui artt. 15 e 17 del presente regolamento.

**ART. 24**  
**DENUNCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE,**  
**DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE**

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo hanno l'obbligo di denunciare alla Unità di Direzione Entrate per Tributi e Servizi l'inizio, la variazione o la cessazione delle occupazioni o detenzioni dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune di Potenza.

2. La denuncia iniziale deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

3. Qualora le condizioni di tassabilità mutino, il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme ed entro lo stesso termine, ogni variazione relativa ai locali ed aree che comporti un maggior ammontare della tassa (denuncia di variazione in aumento) o che comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo; viceversa, variazioni che danno luogo ad una minore tassabilità (denuncia di variazione in diminuzione) possono essere dichiarate in ogni tempo e decorrono dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia.

4. **In caso di cessazione della occupazione o detenzione dei locali ed aree, il contribuente deve presentare apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è presentata. Qualora la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel Comune di Potenza, le relative variazioni hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'occupazione dichiarata, a condizione che non sia scaduto il termine per la presentazione della denuncia di inizio occupazione previsto dal secondo comma del presente articolo.** La denuncia di cessazione non è soggetta al termine di presentazione di cui al comma 2 e l'eventuale omissione non è sanzionabile. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'uso del locale od area.

5. La denuncia iniziale, di variazione o di cessazione deve essere compilata sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi e va presentata direttamente al Protocollo dell'Ente o alla Unità di Direzione Entrate per Tributi e Servizi, negli orari di apertura al pubblico, oppure spedita a mezzo posta. In tal caso si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

6. La denuncia deve contenere l'indicazione del codice fiscale, le generalità del denunciante e dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, della variazione o della cessazione.

7. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla

denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

8. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente Regolamento. Non sono valide, in particolare, ai fini della tassa rifiuti, le comunicazioni effettuate ai fini anagrafici (ad es: cambio di residenza)

## **ART. 25 LOTTA ALL'EVASIONE**

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 24 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2) La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3) Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

**1) Dovrà dare comunicazione all'Ufficio Tributi del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori, di permessi di costruire e quant'altro di propria competenza relativi agli immobili siti nel territorio del Comune di Potenza.**

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1) Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione per quanto attiene tutte le pratiche di propria competenza. In particolare dovrà dare comunicazione all'Ufficio Tributi del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno

concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2) Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

## **ART. 26 ACCERTAMENTO**

**1. Il Comune procede alla rettifica delle denunce incomplete e infedeli nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce notificando al contribuente un apposito avviso di accertamento motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata.**

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 31 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

## **ART. 27 RISCOSSIONE**

1. L'importo della tassa ed addizionali, delle sanzioni e degli interessi, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 26 del presente Regolamento, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli ordinari e straordinari.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono, di norma, riscossi in quattro rate bimestrali consecutive. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere, per gravi motivi, nelle ipotesi di temporanea difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino a otto rate bimestrali se comprensivo di tributi arretrati. In

caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi nella misura prevista dalla legge.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, nel Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46, nel Decreto Legislativo 13 Aprile 1999 n. 112, nel Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 326 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **ART. 28 CONTROLLO DEI DATI**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali o delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. L'ufficio Comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

## **ART. 29 ACCESSO AGLI IMMOBILI**

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 26, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

**ART. 30**  
**ACCERTAMENTO PER PRESUNZIONE SEMPLICE**

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

**ART. 31**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta comunale designa, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

**ART. 32**  
**SGRAVI E RIMBORSI**

1. Le denunce di cessazione, le denunce di variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tassa, fatto salvo l'accertamento della veridicità delle stesse da parte del Comune, danno diritto allo sgravio o al rimborso della tassa stessa a favore del contribuente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce.

**2. In caso di mancata presentazione nel corso dell'anno di cessazione o di variazione delle denunce di cui al comma 1, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione e/o di variazione dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.**

**2 bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, qualora, per la medesima unità immobiliare, il tributo sia stato assolto da altro contribuente subentrante nell'occupazione o conduzione dei locali ed aree, lo sgravio o il rimborso a favore del contribuente che presenti l'apposita denuncia di cessazione potrà essere effettuato solamente dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di tassazione a carico di quest'ultimo, fermo restando quanto disposto dal successivo comma 3 del presente articolo.**

**3. Il rimborso delle somme versate e non dovute è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del pagamento. Entro lo stesso termine**

**deve essere richiesto lo sgravio a decorrere dalla scadenza della prima rata dell'avviso di pagamento o dalla notifica della cartella di pagamento.**

**4. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (art. 1, comma 165 Legge n. 296/2006)**

### **ART. 33 CONTENZIOSO**

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.

### **ART. 34 SANZIONI**

1. Le sanzioni sono irrogate secondo i principi, i criteri e le modalità previste dai Decreti Legislativi 471,472,473 del 18/12/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionali in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura e con le modalità indicate dall'art. 76, comma 5 del D.Lgs 507/93 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione formale del contribuente all'avviso di accertamento.

### **ART. 35 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

Salvo che sia intervenuto un giudicato, il funzionario responsabile del tributo può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario per le seguenti fattispecie:

a) errore materiale dell'ufficio che incida sulla determinazione della tassa dovuta per l'anno in corso e per i precedenti 4 (quattro) anno, a condizione che sussistano i presupposti;

b) errata indicazione, da parte del contribuente, degli elementi incidenti sulla determinazione della tassa dovuta, previo accertamento della veridicità della rettifica da parte dell'ufficio, con richiesta da presentarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre 2 (due) anni dalla data di avvenuto pagamento.

**ART. 36**  
**PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 37**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO (abrogato)**

**ART. 38**  
**VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

**ART. 39**  
**RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme legislative e regolamentari in materia.

**ART. 40**  
**NORMA TRANSITORIA**

Fino al 31/12/95 la tassa si applica sulla base della categoria di utenza vigente al 31/12/94. Fino alla stessa data, si tiene conto, ai fini della determinazione della tariffa, delle norme vigenti al 31/12/94.